



ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE NEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PARTE I^a Principi generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'articolo 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019 (di seguito denominato "Codice dei contratti pubblici").
2. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e ripartizione del Fondo incentivante le funzioni tecniche (di seguito denominato *Fondo*) svolte dal personale dipendente dell'Istituto nazionale di statistica, negli appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
3. Sono altresì esclusi dalla corresponsione degli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) e dell'articolo 63, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e tutte le acquisizioni che si svolgono mediante affidamento diretto senza procedura competitiva e/o confronto fra operatori economici, comunque definite e previste da disposizioni di legge, ivi incluse le eventuali proroghe tecniche di cui all'articolo 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici e le fattispecie di cui all'articolo 106, comma 12 del Codice dei contratti pubblici. In caso di adesione a Convenzioni quadro e Contratti quadro obbligatori in attuazione di previsioni del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero dell'economia e delle finanze e della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli incentivi sono riferiti alle sole fasi di programmazione, di predisposizione e controllo atti ed alla fase di esecuzione contrattuale, come meglio specificato all'articolo 14 del presente Regolamento.
4. A norma dell'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti, le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui venga nominato il direttore dell'esecuzione.
5. Al fine di incentivare le funzioni tecniche, le risorse finanziarie determinate nella misura indicata al successivo articolo 2, a valere sugli stanziamenti previsti per singole opere o lavori, servizi e forniture, sono destinate al *Fondo* di cui al comma 2. La disciplina in ordine all'utilizzo di tali risorse è quella stabilita dal presente Regolamento.
6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le leggi, i regolamenti nazionali ed i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di riferimento.
7. Il presente Regolamento si applica nelle ipotesi in cui l'Istituto:
 - operi direttamente come stazione appaltante;
 - si avvalga di altra amministrazione e/o ente pubblico, anche di diritto privato, quale stazione appaltante, mediante stipula di apposita convenzione;
 - agisca ai sensi dell'articolo 37, commi 10 e 11, del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 2

Costituzione del Fondo, destinazione e gestione

1. L'Istituto nazionale di statistica, nel limite degli stanziamenti di Bilancio a disposizione, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevede di destinare al *Fondo* una quota nella misura non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posto a base di gara, al netto dell'I.v.a. e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso, e a valere sul capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. Le risorse finanziarie così individuate vengono accantonate nel relativo quadro economico, tra le somme a disposizione. L'incentivo è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Istituto.
2. Nella determinazione dell'incentivo non si considerano eventuali ribassi nell'aggiudicazione da riconoscere per le attività indicate dalla legge, le somme per accantonamenti e quelle per gli imprevisti.
3. L'80% delle risorse del *Fondo* è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, fornitura e servizio, tra i dipendenti di cui al successivo articolo 3, in base alle percentuali che saranno determinate ai sensi di quanto disposto agli articoli 10 e 13 del presente Regolamento.
4. Il restante 20% delle risorse di detto *Fondo* è destinato alle finalità di cui all'articolo 113, comma 4 del Codice dei contratti pubblici. All'impiego delle predette risorse provvede la Direzione centrale amministrazione e patrimonio dell'Istituto.
5. L'ammontare delle risorse che alimentano il *Fondo* è indicato nelle determinazioni di quantificazione della spesa dei singoli appalti, che, a tal fine, sono corredate dalla documentazione prevista all'articolo 6 del presente Regolamento e sottoposti al riscontro amministrativo contabile del Servizio Programmazione, bilancio e contabilità dell'Istituto.
6. Gli acquisti di beni e/o servizi o l'esecuzione di lavori pubblici che sono oggetto di programmazione devono essere inseriti, rispettivamente, nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi e nel programma triennale dei lavori pubblici, previsti dall'articolo 21 del Codice dei contratti e disciplinati dal DM 16 gennaio 2018 n. 14.
7. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, la Direzione Centrale amministrazione e patrimonio provvede al versamento delle risorse destinate alla costituzione del *Fondo* su un'apposita voce di bilancio. Tali risorse sono comprensive della quota dell'80% finalizzata all'erogazione dell'incentivo (comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Istituto) e della quota del 20% destinata all'acquisto di beni e strumentazioni nonché all'attività di tirocini.
8. Le risorse destinate alla costituzione del *Fondo* e di cui ai commi 4 e 5 sono versate in entrata su un'apposita voce del bilancio dell'Istituto appositamente costituita, in un'unica soluzione ovvero, con riferimento agli appalti di durata pluriennale, in relazione all'avanzamento degli stessi, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle diverse annualità. Nel Manuale di Amministrazione Finanza e Contabilità sono definite, secondo la vigente normativa in materia di contabilità, le modalità di gestione e contabilizzazione delle predette somme prevedendo le modalità di ripartizione delle somme allocate sul *Fondo* da destinare al pagamento dell'incentivo, tra le pertinenti voci degli emolumenti del personale e dell'IRAP, nonché quelle di ripartizione delle risorse sulle voci di spesa relative all'acquisto di beni e strumentazioni e all'attivazione di tirocini.
9. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni il *Fondo* resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni svolte da personale dell'Istituto in nome e per conto della pubblica amministrazione convenzionata. Sono pertanto riconosciuti al personale dipendente esclusivamente i compensi previsti dal presente Regolamento.
10. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con le altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti terzi sono indicate espressamente i compensi per funzioni tecniche riconosciuti al personale dipendente dell'Istituto, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. A tale scopo gli accordi o le convenzioni sono comunicati all'Anagrafe delle prestazioni entro 15 giorni dalla stipula, con il provvedimento di individuazione del personale incaricato.

Articolo 3

Beneficiari

1. La quota dell'80% del *Fondo* di ciascun progetto/appalto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Amministrazione, incaricati con provvedimento espresso a svolgere le funzioni tecniche previste dall'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
2. Sono beneficiari della quota del *Fondo* incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva dei progetti;
 - soggetti incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di gara;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori e gli assistenti dei suddetti soggetti, ove nominati (supporto tecnico, giuridico-amministrativo ai soggetti che svolgono le attività di cui ai punti precedenti).
3. L'importo da corrisondersi al personale viene ripartito tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché del valore e della complessità dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del centro di responsabilità, con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.
4. Ferma restando la disciplina dei compiti per le figure previste dal Codice dei contratti pubblici, per le altre attività previste dal comma 3 del presente articolo, si intende per:
 - a) funzione di predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici: le attività finalizzate alla redazione e controllo preliminare degli atti amministrativi e procedurali necessari per l'espletamento e la gestione delle procedure di gara, ivi compresi bandi e/o lettere di invito, disciplinari, capitolati, schemi di contratto e/o lettere d'ordine, nonché le attività volte alla definizione di procedure di qualità finalizzate a monitorare i livelli di servizio e la soddisfazione del cliente;
 - b) funzione di collaboratore e assistente: le funzioni di supporto al responsabile unico del procedimento e/o al direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31 e all'articolo 101 del Codice dei contratti pubblici e delle collegate fonti regolamentari.

Articolo 4

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale o che svolga le funzioni dirigenziali di Direttore di dipartimento o Direttore centrale ai sensi del Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica.

Articolo 5

Affidamento delle funzioni

1. Il titolare del centro di responsabilità competente, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di contabilità dell'Istituto, nomina il R.U.P. tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice dei contratti pubblici e dal regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, del medesimo Codice.

2. Il titolare del centro di responsabilità, su proposta del R.U.P., individua, per la fase di rispettiva competenza, i dipendenti che, per la propria esperienza e professionalità, possono assolvere ai compiti assegnati, identificando il ruolo di ciascuno anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori e/o assistenti ove nominati.
3. L'individuazione dei beneficiari degli incentivi è effettuata con determinazione dirigenziale, precedentemente alla relativa determina a contrarre, adottata secondo le disposizioni del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto, e contenente:
 - a) l'oggetto del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi;
 - b) l'importo stimato posto a base di gara;
 - c) il cronoprogramma relativo ad ogni funzione attribuita;
 - d) la determinazione delle aliquote del *Fondo* spettanti a ciascuna delle figure individuate.Il provvedimento di nomina deve essere tempestivamente comunicato dal centro di responsabilità alla Direzione centrale amministrazione e patrimonio, alla Direzione centrale per le risorse umane per le comunicazioni relative all'anagrafe delle prestazioni e comunque non oltre 15 giorni dall'adozione dell'atto stesso ed al Servizio pianificazione, bilancio per la prenotazione della spesa stimata prevista per l'incentivo a valere sul capitolo di spesa dell'intervento di cui al punto a).

La Direzione centrale amministrazione e patrimonio provvede alla nomina delle ulteriori figure che beneficiano dell'incentivo indicando il proprio personale che svolge le attività di predisposizione e del controllo delle procedure di gara, come definite dall'articolo 3, comma 4, del presente Regolamento, prenotando la spesa stimata prevista per l'incentivo in ordine alle ulteriori figure.
3. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato compresi nella struttura di cui al comma 1.
4. Il provvedimento di nomina contiene l'indicazione delle attività da svolgere da parte di ciascuna figura professionale, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della trasparenza, della rotazione, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
6. Eventuali modifiche alla composizione delle nomine possono essere apportate dal centro di responsabilità, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti così come sopra individuati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del presente Regolamento in ordine alle condizioni per poter procedere alla liquidazione dell'incentivo.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento di sostituzione e nomina di cui al comma precedente assumono la responsabilità dei procedimenti, dei sub-procedimenti e delle attività assegnate ed acquisiscono il diritto alla liquidazione dell'incentivo in proporzione all'attività effettivamente svolta.
8. Non possono essere concessi incarichi al personale che versa in condizione di conflitto d'interesse, ovvero che abbia, direttamente od indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della relativa procedura di appalto di lavori, servizi o forniture. In particolare, costituiscono situazioni di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.
9. A norma dell'art. 42 del Codice dei contratti, il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma precedente è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante e ad astenersi dal partecipare alla relativa procedura di aggiudicazione dell'appalto. Fatte salve le eventuali responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del D.Lgs. 165/2001.

PARTE II^A

Criteria e modalità di costituzione del Fondo

Articolo 6

Quantificazione del Fondo negli appalti di opere e/o lavori

Al Fondo sono destinate, per ciascuna opera o lavoro, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia di importo dalla seguente tabella:

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
Fino alla soglia comunitaria	2%
oltre la soglia comunitaria	2% per la parte fino alla soglia e 1,8% per la parte restante

Articolo 7

Disciplina delle varianti

1. In caso di ricorso a perizie di varianti in corso d'opera, nelle ipotesi previste dal Codice dei contratti pubblici, come da attestazione del responsabile del procedimento e validazione del Centro di responsabilità, che comportino un incremento dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti dalla legge, il Fondo è riferito al nuovo importo lordo di perizia.
2. La liquidazione del relativo incremento del Fondo, in tal caso, è effettuata, secondo le aliquote già definite, a favore di tutti i soggetti aventi diritto e indicati all'articolo 3 del presente Regolamento.
3. Le varianti in corso d'opera di cui all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici che si sono rese necessarie a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo e che hanno comportato un aumento del costo iniziale dell'appalto non concorrono ad alimentare il Fondo.

Articolo 8

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo negli appalti di opere e/o lavori

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere nonché all'entità e complessità dell'opera da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte da parte del centro di responsabilità, secondo i criteri di cui all'Allegato A definito a seguito dell'accordo di contrattazione decentrata integrativa, che costituisce parte integrante del presente Regolamento. Gli accordi di contrattazione decentrata di secondo livello sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
2. L'erogazione delle risorse, da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti nonché la risoluzione delle eventuali controversie, è effettuata sulla base delle percentuali previste dall'Allegato A.
3. Nei casi in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, le quote dell'incentivo di cui all'Allegato A sono cumulabili tra loro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 113, comma 3 del Codice dei contratti pubblici con riferimento al limite massimo degli incentivi erogabili. Al direttore dei lavori vengono attribuite anche le aliquote percentuali relative al direttore operativo e all'ispettore di cantiere, qualora queste non siano state assegnate ad altri soggetti.
4. Qualora le funzioni di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di collaboratore/assistente siano assegnate a più di un dipendente, la quota prevista viene suddivisa tra gli stessi in parti uguali.

Articolo 9

Quantificazione del Fondo negli appalti di servizi e/o forniture

Al Fondo sono destinate, per ciascun servizio o fornitura, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, dalla seguente tabella:

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
Fino alla soglia comunitaria	2%
oltre la soglia comunitaria	2% per la parte fino alla soglia e 1,8% per la parte restante

Articolo 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo negli appalti di servizi e/o forniture

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, nonché all'entità e complessità del servizio o fornitura, previo accertamento positivo delle attività svolte da parte del centro di responsabilità, secondo i criteri di cui all'Allegato A, definito a seguito dell'accordo di contrattazione decentrata integrativa. Gli accordi di contrattazione decentrata di secondo livello sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
2. L'erogazione delle risorse, da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti nonché la risoluzione delle eventuali controversie, è effettuata sulla base delle percentuali previste dall'Allegato A.
3. Nei casi in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni connesse a più attività nell'ambito della stessa fornitura o servizio, le quote dell'incentivo di cui all'Allegato A sono cumulabili tra loro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici con riferimento al limite massimo degli incentivi erogabili.
4. Qualora le funzioni di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di collaboratore/assistente siano assegnate a più di un dipendente, la quota prevista viene suddivisa tra gli stessi in parti uguali.

Art. 11

Funzioni svolte nell'ambito di affidamenti indetti da altre stazioni appaltanti

1. Quando l'Istituto si avvale di un'altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di gara per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, può:
 - nominare un RUP per le attività di propria competenza, definendone i compiti e le responsabilità; in tale ipotesi l'incentivo spettante al RUP e alle altre figure eventualmente nominate, relativo alla fase di affidamento, di cui all'Allegato A del presente Regolamento, non è corrisposto;
 - destinare una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della suddetta stazione appaltante. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra l'Istituto e la stazione appaltante che cura l'acquisizione, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo. Qualora la suddetta convenzione/contratto non contenga previsioni al riguardo, e in assenza di accordi tra l'Istituto e la stazione appaltante che cura l'affidamento, ai fini della liquidazione dell'incentivo si applica il presente Regolamento;
 - destinare parte delle risorse ai dipendenti della stazione appaltante che cura l'acquisizione e parte delle risorse stesse ai dipendenti dell'Istituto che operino nell'ambito della suddetta stazione appaltante.
2. In caso di acquisizioni di forniture e servizi effettuati attraverso Convenzioni-quadro e Contratti-quadro, comunque denominati, messi a disposizione da Consip S.p.a. ed obbligatori, al ricorrere dei presupposti e delle esigenze acquisitive, ai sensi delle disposizioni di legge in materia di razionalizzazione della spesa pubblica, l'incentivo:
 - per la fase di affidamento, previsto dall'Allegato A del presente Regolamento, non è corrisposto;
 - per la fase di predisposizione e controllo, previsto dall'Allegato A del presente Regolamento, è ridotto del 50%.

PARTE III^A

Criteria e modalità di liquidazione e pagamento degli incentivi

Articolo 12

Liquidazione dell'incentivo

1. L'erogazione degli incentivi in favore dei soggetti di cui all'articolo 3 del Regolamento è effettuata previa verifica delle specifiche attività svolte dal dipendente ai sensi di quanto stabilito dal successivo comma 2 del presente articolo.
2. Ai fini della liquidazione, il centro di responsabilità predispone una scheda di sintesi per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni e contenente almeno:
 - a) tipo di attività da svolgere;
 - b) percentuale realizzata;
 - c) tempi previsti e tempi effettivi;
 - d) tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

Analogamente viene svolta dalla Direzione centrale amministrazione e patrimonio per il personale che svolge attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara.

3. La verifica dell'attività svolta dal R.U.P. è effettuata dal centro di responsabilità; la verifica dell'attività svolta dagli affidatari delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento è effettuata dal centro di responsabilità, a fronte dell'istruttoria del Responsabile unico del procedimento (R.U.P.), anche sentita la struttura richiedente l'acquisizione. Per quanto riguarda la Direzione centrale amministrazione e patrimonio, con riferimento agli incaricati delle funzioni di predisposizione e controllo delle procedure di gara, provvede alla verifica il Direttore centrale.
4. La liquidazione dell'incentivo è effettuata dalla Direzione centrale amministrazione e patrimonio, previa comunicazione del centro di responsabilità con cui trasmette l'autorizzazione alla liquidazione stante le intervenute verifiche ai sensi del precedente comma 3, sulle attività svolte.
5. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, per cause non imputabili alle figure nominate, bensì esclusivamente per successive determinazioni dirigenziali che modificano il quadro esigenziale dell'Istituto.
6. La liquidazione dell'incentivo è disposta a conclusione dell'attività svolta. A tal fine, le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a. per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b. per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c. per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d. per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e. per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f. per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;
 - g. per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
 - h. per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.
7. Nel caso di procedure la cui fase di esecuzione sia superiore all'annualità, è possibile liquidare degli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati nella misura dell'80% della somma totale da corrispondere e al termine delle prestazioni per il restante 20% della somma totale da corrispondere.

8. Completata l'istruttoria e disposta la liquidazione, la Direzione centrale amministrazione e patrimonio trasmette al Servizio PBC e alla Direzione centrale delle risorse umane per i successivi adempimenti previsti dal Manuale di Amministrazione Finanza e contabilità e per le verifiche di cui al successivo articolo 16 del presente Regolamento.

Articolo 13

Pagamento dell'incentivo

1. La Direzione centrale delle risorse umane, dispone, su comunicazione periodica della Direzione centrale amministrazione e patrimonio, l'effettiva erogazione degli incentivi, verificando il rispetto del limite di cui al successivo articolo 19 del presente Regolamento.
2. L'emolumento, di natura accessoria, è valutabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 503 del 1992, nella quota B del trattamento di pensione, in applicazione dell'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/95.
3. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo è individuato a valere degli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche sulla base della ripartizione prevista nel presente regolamento. Il compenso, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, una volta riconosciuto, è versato sulla relativa voce di bilancio di nuova istituzione in entrata, per essere riassegnato sulle voci inerenti alle competenze del personale.
4. La medesima procedura è seguita anche qualora l'incentivo sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni.

Articolo 14

Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di espletamento degli incarichi

1. L'importo da corrisondersi al personale come determinato ai sensi dei precedenti articoli 10 e 13 è ridotto in caso di incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del Codice dei contratti pubblici e che siano agli stessi imputabili almeno a titolo di colpa, qualora non arrechino aumenti dei costi previsti nel quadro economico e /o danni per l'amministrazione.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 è di competenza del centro di responsabilità che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un'eventuale recupero dei tempi previsti, nonché l'attivazione del contraddittorio.
3. Nei casi di cui al comma 1, il compenso spettante viene ridotto mediante l'applicazione nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale pari alla percentuale netta dell'1% dell'importo spettante fino ad un massimo del 10% del suddetto importo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, servizi, forniture, i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106 del Codice dei contratti.
4. Nel caso di ritardo, tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10%, l'importo spettante, in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente, il centro di responsabilità procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico, tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni, determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.
5. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.
6. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito

di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% importo contrattuale	60%

Articolo 15

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. Fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative o contabili, i responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e ai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 113 del Codice dei contratti.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del titolare del centro di responsabilità che ha affidato l'incarico.

Articolo 16

Limiti al pagamento dell'incentivo

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni e relativi ad incarichi eseguiti, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.
3. I predetti incentivi non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, stante le disposizioni di legge previste a decorrere dalla data del 1 gennaio 2018.

PARTE IV[^]
Disposizioni finali

Articolo 17

Rinvio dinamico e revisione

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, a seguito di apposito monitoraggio della sua applicazione, la Direzione Generale procede alla eventuale revisione dello stesso.

Articolo 18

Trasparenza

1. Nel rispetto del principio di trasparenza di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 la Direzione centrale delle risorse umane, ogni anno, acquisiti i dati, predispone, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", il file contenente i dati relativi gli incarichi e i contratti affidati e in corso nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonché le eventuali economie prodotte.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed alle RSU, ai sensi del CCNL applicabile.

Articolo 19

Decorrenza

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di sua adozione.
2. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti adottati dall'Istituto.

Tabella A – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo in caso di affidamenti di lavori

LAVORI					
<i>FUNZIONE AFFIDATA</i>	<i>Fase programmazione (solo spesa investimenti)</i>	<i>Fase di valutazione progetti / Fase predisposizione e controllo</i>	<i>Fase affidamento</i>	<i>Fase esecuzione</i>	<i>Tot. per funzione</i>
<i>Responsabile del procedimento (RUP)</i>	1,00%	6,50%	11,50%	7,00%	26,00%
<i>Valutazione preventiva progetti</i>		5,00%			5,00%
<i>Incaricati predisposizione, controllo procedure e esecuzione</i>		5,00%	6,50%	3,50%	15,00%
<i>Direttore dei lavori (DL)</i>				20,00%	20,00%
<i>Collaudatore</i>				10,00%	10,00%
<i>Direttore operativo e ispettore cantiere</i>				10,00%	10,00%
<i>Collaboratori DL tecnico-amministrativi</i>				14,00%	14,00%
<i>Totale</i>	1%	16,50%	18,00%	64,50%	100%

Tabella B – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo in caso di affidamenti di servizi e forniture

SERVIZI E FORNITURE					
<i>FUNZIONE AFFIDATA/FASE</i>	<i>Fase programmazione (solo spesa investimenti)</i>	<i>Fase predisposizione e controllo</i>	<i>Fase affidamento</i>	<i>Fase esecuzione</i>	<i>Tot. per funzione</i>
<i>Responsabile del procedimento (RUP)</i>	1,00%	9,00%	11,00%	5,00%	26,00%
<i>Incaricati predisposizione, controllo procedure e esecuzione</i>		5,00%	6,50%	3,50%	15,00%
<i>Direttore dll'esecuzione (DEC)</i>				20,00%	20,00%
<i>Assistenti DEC</i>				10,50%	10,50%
<i>Verificatori della conformità</i>				6,00%	6,00%
<i>Collaboratori tecnico-amministrativi RUP</i>		8,50%	7,00%	7,00%	22,50%
<i>Totale</i>	1,00%	22,50%	24,50%	52,00%	100,00%